



Consiglio Regionale della Campania

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Al Presidente della I Commissione
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

U.D. Studi Legislativi e
Servizio Documentazione

S E D E

Oggetto: Regolamento “Norme per l’attuazione della legge regionale in materia di stampa e informazione istituzionale” (Reg. Gen. 646)

Ad iniziativa della Giunta regionale – Presidente Vincenzo De Luca
Pervenuto via PEC il 18 gennaio 2019 ed acquisito al protocollo in pari data

IL PRESIDENTE

VISTO l’articolo 56 dello Statuto
VISTO l’ articolo 98 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

I Commissione Consiliare Permanente per l’esame.
La stessa si esprimerà nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli,

IL PRESIDENTE

Deliberazione N.

912**Assessore****Presidente Vincenzo De Luca**

DIR.GEN./ DIR. STAFF (*)	U.O.D. / Staff
UDCP 03	00

Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL **28/12/2018**

PROCESSO VERBALE

Oggetto :

Proposta al Consiglio regionale di regolamento recante "Norme per l'attuazione della legge regionale in materia di stampa e informazione istituzionale"

1)	Presidente	Vincenzo	DE LUCA	PRESIDENTE
2)	Vice Presidente	Fulvio	BONAVITACOLA	
3)	Assessore	Ettore	CINQUE	
4)	”	Bruno	DISCEPOLO	
5)	”	Valeria	FASCIONE	
6)	”	Lucia	FORTINI	
7)	”	Antonio	MARCHIELLO	
8)	”	Chiara	MARCIANI	
9)	”	Corrado	MATERA	
10)	”	Sonia	PALMERI	
11)	”	Franco	ROBERTI	
	Segretario	Mauro	FERRARA	

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che:

- a. con Legge 7 giugno 2000, n. 150 è stata disciplinata la materia dell'informazione e della comunicazione delle pubbliche amministrazioni;
- b. con Decreto del Presidente della Repubblica n. 422 del 21 settembre 2001 è stato approvato il "Regolamento recante norme per l'individuazione dei titoli professionali del personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attività di informazione e di comunicazione e disciplina degli interventi formativi", in cui sono individuati, tra l'altro, i requisiti per lo svolgimento delle attività di comunicazione e di informazione, nonché le caratteristiche degli interventi formativi e delle strutture abilitate a fornire servizi di aggiornamento del personale;
- c. la Legge regionale 6 febbraio 2018, n. 1, dispone, all'articolo 3, comma 4 che la Regione individui, nell'ambito delle strutture organizzative interne e senza nuovi oneri a carico della finanza regionale, quelle deputate a realizzare attività di ufficio stampa e di informazione e comunicazione istituzionale;
- d. all'articolo 4, comma 2, della menzionata legge regionale è stabilito che l'esercizio delle attività di informazione è subordinato al possesso dei requisiti previsti all'articolo 3 del D.P.R. 422/2001;

RILEVATO che, in attuazione delle disposizioni di cui alla L. R. 1/2018 e in coerenza con le disposizioni di cui alla L. n. 150/2000 e al D.P.R. n. 422/2001, occorre recepire nell'ambito dell'ordinamento regionale le disposizioni normative statali concernenti le attività di informazione istituzionale e Ufficio Stampa e il personale alle stesse addetto;

RITENUTO:

- a. di dover approvare, in recepimento delle disposizioni della Legge n. 150/2000 e del D.P.R. n. 422/2001, proposta di regolamento regionale recante "*Norme per l'attuazione della legge regionale in materia di stampa e informazione istituzionale*", in uno alla relazione illustrativa;
- b. di dover trasmettere la proposta di regolamento regionale al Consiglio regionale ai sensi dell'art. 56, comma 2, dello Statuto della Regione Campania;

SENTITO, per quanto di competenza, l'Ufficio Legislativo del Presidente;

propone e la Giunta, a voti unanimi,

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono qui integralmente riportate

1. di proporre al Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, dello Statuto regionale, l'allegato regolamento recante "*Norme per l'attuazione della legge regionale in materia di stampa e informazione istituzionale*", in uno alla relazione illustrativa;
2. di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio regionale, all'Ufficio del Gabinetto del Presidente e all'Ufficio competente alla pubblicazione nella sezione *Casa di Vetro* del sito istituzionale.



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	912	del	28/12/2018	DIR.GEN./DIR. STAFF (*)	UOD/STAFF DIR.GEN.
				UDCP 03	00

OGGETTO :

Proposta al Consiglio regionale di regolamento recante "Norme per l'attuazione della legge regionale in materia di stampa e informazione istituzionale"

QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE - <input type="checkbox"/> ASSESSORE - <input type="checkbox"/>		<i>Presidente Vincenzo De Luca</i>		<i>17/01/2019</i>
DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE STAFF		<i>Dott.ssa Esposito Valeria</i>		<i>17/01/2019</i>

VISTO DIRETTORE GENERALE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA	
DATA ADOZIONE	<i>28/12/2018</i>	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA	<i>17/01/2019</i>

AI SEGUENTI UFFICI:

- 40.1 : Gabinetto del Presidente**
- 40.2 : Ufficio Legislativo**
- 40.3 : Segreteria di Giunta**

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.

Firma

(*)

DG= Direzione Generale

US= Ufficio Speciale

SM= Struttura di Missione

UDCP= Uffici di Diretta Collaborazione con il Presidente

Relazione illustrativa della proposta di Regolamento recante “Norme per l’attuazione della legge regionale in materia di stampa e informazione istituzionale”.

Con la normativa in oggetto sono regolamentate le attività di informazione, comunicazione e stampa svolte presso la Regione e gli Enti Regionali.

L’art. 1 definisce l’oggetto e le finalità del presente Regolamento, con cui sono recepite nell’ambito dell’ordinamento regionale le disposizioni normative statali concernenti le attività di informazione e di comunicazione istituzionale e il personale alle stesse addetto.

L’art. 2 dispone che il personale che svolge le attività di informazione e di comunicazione presso gli uffici della Regione e degli Enti regionali debba essere in possesso dei requisiti previsti dalle fonti statali e, in particolare, dal D.P.R. n. 422/2001.

Inoltre, si dispone che al suddetto personale sia applicata la normativa statale vigente, con particolare riferimento alle disposizioni di cui alla L. n. 150/2000, al D.P.R. n. 422/2001, nonché alle disposizioni dettate dall’art. 18 bis del C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali 2016/2018.

Infine, si demanda alla contrattazione collettiva nazionale e decentrata l’applicabilità del contratto nazionale giornalistico al personale addetto agli uffici che svolgono attività di ufficio stampa e informazione ai sensi della L. n. 150/2000.

L’art. 3 prevede che per l’esercizio delle attività di formazione del personale in servizio presso Uffici Stampa, informazione e comunicazione l’Amministrazione regionale e gli Enti Regionali possano avvalersi, oltre che delle strutture pubbliche della formazione individuate all’art. 4 della L. n. 150/2000, anche di strutture private con specifica esperienza e specializzazione nel settore, in conformità alla normativa vigente e previa verifica della sussistenza dei requisiti minimi, individuati nell’allegato B del D.P.R. n. 422/2001.

L’art. 4 dispone che, per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla L. R. 6 febbraio 2018, n. 1, nonché le fonti statali di disciplina e in particolare le disposizioni dettate dalla L. n. 150/2000 e dal D.P.R. n. 422/2001. È prevista l’applicazione della normativa, ove compatibile, anche alle società partecipate dalla Regione Campania.

L’art. 5 stabilisce l’invarianza finanziaria per l’attuazione del Regolamento.

L’art. 6 disciplina l’entrata in vigore dell’articolato normativo.

Regolamento recante “Norme per l’attuazione della legge regionale in materia di stampa e informazione istituzionale”.

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento è finalizzato, in attuazione delle disposizioni di cui alla Legge regionale 6 febbraio 2018, n. 1 (*Norme in materia di informazione e comunicazione*) e in coerenza con le disposizioni di cui alla Legge 7 giugno 2000, n. 150 (*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*) e al Decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422 (*Regolamento recante norme per l'individuazione dei titoli professionali del personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attività di informazione e di comunicazione e disciplina degli interventi formativi*), a recepire nell'ambito dell'ordinamento regionale le disposizioni normative statali concernenti le attività di informazione e comunicazione istituzionale e il personale alle stesse addetto.

Art. 2

Attività di informazione e comunicazione

1. Al personale addetto alle attività di informazione e di comunicazione di cui alla legge n.150/2000 presso gli uffici della Regione e degli enti non economici regionali è richiesto il possesso dei requisiti previsti dalle fonti statali e in particolare dalle disposizioni del DPR n. 422/2001.

2. Al personale di cui al comma 1 si applica la normativa statale vigente ed in particolare trovano applicazione le disposizioni della Legge n. 150/2000 e del DPR n. 422/2001.

3. Si applicano, altresì, le disposizioni del CCNL del Comparto Funzioni Locali 2016/2018 e ss.mm.ii. e in particolare le disposizioni di cui all'articolo 18 bis, ovvero analoghe disposizioni dei CCNL del comparto di riferimento.

4. È demandata alla contrattazione collettiva nazionale e decentrata l'applicabilità del contratto nazionale giornalistico al personale addetto agli uffici che svolgono l'attività di ufficio stampa e informazione ai sensi della L. 150/2000.

Art. 3

Formazione

1. Per le attività di formazione del personale in servizio presso Uffici Stampa, informazione e comunicazione, l'Amministrazione regionale e gli enti non economici regionali possono avvalersi, in conformità alla normativa vigente, oltre che delle strutture pubbliche della formazione individuate all'articolo 4 della Legge n. 150/2000, anche di strutture private con specifica esperienza e specializzazione nel settore, previa verifica della sussistenza dei requisiti minimi, individuati nell'allegato B del DPR n. 422/2001.

Art. 4

Norma finale

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le fonti statali di disciplina e in particolare le disposizioni della Legge n. 150/2000 e del DPR n. 422/2001, nonché le disposizioni di cui alla Legge regionale n. 1/2018.

2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, anche alle società partecipate dalla Regione.

Art. 5

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica regionale e si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 6

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.